



Convegno su
*Debiti pecuniari e modalità di
pagamento*

Associazione Nazionale Forense
Verona, 3 giugno 2010



Mezzi di pagamento alternativi e solutorietà

Prof. Avv. Matteo De Poli

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova

Studio De Poli – Venezia

www.studiodepoli.it




Il piano dell'intervento

1. Esposizione del problema: *quid iuris* se il debitore di una somma di denaro
....
2. Il quadro normativo di riferimento
3. Il dibattito giurisprudenziale
4. La posizione delle Sezioni Unite della Cassazione

(1)

Esposizione del problema

- *Quid iuris* se il debitore di una somma di denaro usi, per estinguere il suo obbligo, un assegno bancario o uno circolare, inviandolo al domicilio del creditore? Avrà adempiuto esattamente al proprio obbligo potendosi così ritenere liberato dallo stesso? Potrà il creditore rifiutarlo?



Il quadro normativo di riferimento



Art. 1277 c.c.

Art. 1277 *Debito di somma di denaro.* “1. I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. 2. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima”.

Concetti chiave

moneta avente corso legale, moneta bancaria, moneta elettronica; moneta come “ideale unità di *misura* dei valori dei beni sul mercato” o come “pezzi monetari”, mezzo di *pagamento?*; denaro contante; mezzi di pagamento e sistemi di pagamento; antiriciclaggio

Art. 1182 c.c. e disciplina antiriciclaggio

Art. 1182 *Luogo dell'adempimento* “1. Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono. 3. L'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza ... 4. Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza”

Art. 49, 1° comma, d.lgs. 231/2007: i pagamenti eccedenti un determinato importo debbono essere effettuati per il tramite di un intermediario finanziario; il luogo di pagamento diventa quello della dipendenza della banca nella provincia del domicilio del creditore

Concetti chiave

**Domicilio; convenzione, usi, natura della prestazione:
traditio pezzi monetari o attribuzione valore monetario?**



Artt. 1197 e 1198 c.c.

Art. 1197 Prestazione in luogo di adempimento. 1. Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. 2 ... 3.”

Art. 1198 Cessione di un credito in luogo dell'adempimento. 1- Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti. 2 ... ”

Concetti chiave

Prestazione diversa da quella pecuniaria; consenso del creditore; crediti bancari e loro “riscossione”; riscossione come consenso



(2)

Il dibattito giurisprudenziale

Tra tesi tradizionaliste e tesi innovatrici




La tesi “tradizionalista”

- Il pagamento con assegno bancario o circolare configura un’ipotesi di prestazione **diversa** da quella di estinzione l’obbligazione pecuniaria, che deve avvenire con moneta coniatata o banconote (contante)
- Come tale, essa ricade nell’ambito degli artt. 1197 e 1198 c.c., richiedendo il consenso del creditore
- Per altro, questo può essere ricavato implicitamente o da precedenti condotte del creditore (Cass. 12324/05)



La tesi innovatrice

- L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria non va inteso come atto materiale di consegna della moneta contante, bensì come una più complessa prestazione il cui tratto identificativo sta nell'essere diretta all'estinzione del debito e nella quale le parti devono tenere un **comportamento collaborativo** che, quanto al creditore, va valutato in base alla regola di correttezza e, quanto al debitore, in base a quella di diligenza.
- Ove avvenga con mezzi diversi dal denaro contante, l'adempimento sarà efficace e liberatorio solo quando realizzi i medesimi effetti del pagamento per contanti e, cioè, quando sia in grado di porre e ponga il creditore nelle condizioni di disporre liberamente della somma di denaro, senza che rilevi se la disponibilità sia riconducibile ad un rapporto di credito verso una banca (nelle forme del 'credito disponibile') presso la quale la somma sia stata accreditata. (Cass. 27158/06)
- Se realizza i medesimi effetti del pagamento in contanti, quel pagamento non è rifiutabile



(3)

Le Sezioni Unite della Cassazione
(Cass. 26617/07)



Il principio di diritto

«Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 Euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha la facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno».



La motivazione

Secondo le SS. UU

- Se è vero che manca, nell'ordinamento, una regola di parificazione della moneta avente corso legale a quella scritturale, nondimeno non può non tenersi conto dell'abbondante legislazione speciale che ha preso posizione sul rapporto tra le due forme di moneta (antiriciclaggio; tracciabilità dei pagamenti)
- Tali interventi legislativi incidono nell'opera di interpretazione della normativa codicistica sul sistema di pagamento dei debiti pecuniari ...




Continua ...

- La legislazione speciale che ha imposto, in talune circostanze, l'uso dei mezzi alternativi di pagamento è il frutto della definitiva maturazione di grandi cambiamenti socio-economici che hanno prodotto la *definitiva accettazione dell'assegno bancario e di quello circolare come mezzi normali di pagamento*, per ragioni di sicurezza e velocizzazione dei rapporti.
- Tutto ciò «impone un'interpretazione evolutiva, costituzionalmente orientata, dell'art. 1277 c.c. che superi il dato letterale e, cogliendone l'autentico senso, lo adegui alla mutata realtà».
- «L'espressione “moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento” significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio. E in altri termini la moneta avente corso legale non è l'oggetto del pagamento *che è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro*».



Infine

- Quanto alla “portabilità” del debito, le SS.UU. rilevano che *i*) il creditore ha solo l’interesse ad acquisire la «giuridica disponibilità della somma», non ad ottenere il possesso dei pezzi monetari; *ii*) se ciò è vero, «il concetto di domicilio del creditore non coincide con il suo domicilio anagrafico soggettivamente riconducibile alla persona fisica, ma deve essere oggettivizzato e può individuarsi nella sede (filiale, agenzia o altro) della banca presso la quale il creditore ha un conto»



Conclusioni sulla decisione delle SS. UU.

Apprezzamento

per l'interpretazione *evolutiva* dell'art. 1277 c.c.

Perplessità

Per la compatibilità del sistema che emerge con un
moderno *sistema dei pagamenti*

Proposta

Il conto corrente bancario come “diritto di
cittadinanza”; lo stimolo verso una *cashless
society*



Grazie e arrivederci

Prof. Avv. Matteo De Poli

Studio De Poli – Venezia

www.studiodepoli.it